

REGOLAMENTO (CE) N. 2704/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che siano adottati efficaci sistemi di controllo;
- (2) per conformarsi al punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleosi concluso tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, occorre prevedere la possibilità di ridurre il quantitativo di sottoprodotti delle oleaginose che può venir fabbricato per essere destinato al consumo umano o animale, ove la quantità totale di detti sottoprodotti rischi altrimenti di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia;

- (3) è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è aggiunto il seguente comma:

«Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, rischia, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU C 12 del 17.1.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 141 del 13.5.1996, pag. 277.

⁽³⁾ GU C 97 dell'1.4.1996, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.